



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Il Ragioniere Generale dello Stato

VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

VISTA la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2016 che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

VISTO il decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135, di attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legali dei conti annuali e dei conti consolidati, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo alla formazione continua;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 39 del 2010, secondo cui la formazione continua dei revisori iscritti nel registro consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo, che prevede l'annualità del periodo di formazione continua;

CONSIDERATO che l'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze compiti in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro;

CONSIDERATO che risulta necessario continuare a definire il programma annuale di aggiornamento professionale di cui al citato articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010;

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi per lo studio preparatorio di un gruppo di soggetti dotato di competenze tecnico-professionali specifiche nell'ambito delle materie della revisione legale ai fini della predisposizione del citato programma annuale di aggiornamento professionale;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di rinnovare il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali di cui alla determina del Ragioniere Generale dello Stato del 14/11/2019;

CONSIDERATO che il curriculum vitae di ogni candidato documenta adeguate esperienze nella formazione professionale nelle materie dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

DETERMINA

Articolo 1

Nomina del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali

1. È nominato, con decorrenza 1° gennaio 2023, un Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali composto dai seguenti soggetti:

Amaturo, dott.ssa Beatrice, nata a Civitavecchia (RM), il 20/9/1964;

Ancarani, dott. Gianluca, nato a Grosseto (GR), il 5/03/1964;

Bertolotti, prof. Gianluca, nato a Roma (RM), il 6/10/1970;
Bozza, dott. Ermando, nato Grottaminarda (AV), il 22/11/1963;
Cadeddu, dott. Leonardo, nato a Sassari (SS), il 10/04/1970;
Carnessale, dott. Gaetano Roberto, nato a Teramo (TE), il 23/05/1952;
Eramo, dott.ssa Marisa, nata a Roma (RM), il 7/07/1971;
Maffei, dott. Marco, nato a Roma (RM), il 25/12/1964;
Maccioni, prof. Piero, nato a Cagliari (CA), il 4/04/1962;
Mainardi, prof. Marco, nato a Empoli (FI), il 18 /01/1963;
Masini, dott. Maurizio, nato a Santa Croce sull'Arno (PI), l'11/07/1961;
Matranga, dott. Girolamo, nato a Palermo (PA), il 4/02/1969;
Negri, dott.ssa Fioranna Vittoria, nata a Acqui Terme (AL), il 28/05/1958;
Rossetti, dott. Davide, nato a Galatina (LE), il 25/01/1971;
Rossi, prof. Fabrizio, nato a Firenze (FI), il 18/08/1972.

Articolo 2

Convocazioni e coordinamento

1. Il Comitato è convocato dal dirigente dell'ufficio competente per la formazione continua dei revisori legali dell'Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che lo presiede e lo coordina.
2. Partecipano alle riunioni i dirigenti degli uffici competenti in materia di revisione legale dei conti.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta sia ritenuto necessario.
4. Il Comitato resta in carica tre anni e i componenti possono essere rinominati.
5. Il Comitato può essere integrato, se sussistono documentati motivi, in corso di mandato con specialisti ed esperti nelle materie oggetto della formazione continua.

Articolo 3

Segreteria

1. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza.

Articolo 4 *Compiti del Comitato*

1. Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni:
 - a) analisi e studio in materia di formazione continua dei revisori legali;
 - b) proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di schemi di programma annuale di formazione continua di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, e relativi aggiornamenti;
 - c) valutazione, su richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della adeguatezza dell'offerta formativa dei soggetti pubblici e privati accreditati o candidati all'accreditamento ai fini della formazione continua.

Articolo 5 *Integrazioni*

1. Il Comitato può essere integrato, in relazione a singoli incontri e per approfondire aspetti di particolare rilevanza per l'aggiornamento del programma annuale di formazione continua, da esperti nelle materie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 6 *Oneri*

1. Il Comitato opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti dello stesso non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Il Ragioniere Generale dello Stato